

# **COMUNE DI PESCIA**

## **Provincia di Pistoia**

### **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/04/2007

*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **51** del **15/06/2016***

## ORGANIZZAZIONE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I <b>I PRINCIPI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1 - Profili istituzionali.</li> <li>• Art. 2 - Valori etici e culturali.</li> <li>• Art. 3 - Competenze del Sindaco.</li> <li>• Art. 4 - Tutela degli animali</li> </ul>
Titolo II <b>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5 - Definizioni.</li> <li>• Art. 6 - Ambito di applicazione</li> <li>• Art. 7 - Esclusioni.</li> </ul>
Titolo III <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8 - Detenzione di animali.</li> <li>• Art. 9 - Maltrattamento di animali.</li> <li>• Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.</li> <li>• Art. 11 - Abbandono di animali.</li> <li>• Art. 12 - Avvelenamento di animali.</li> <li>• Art. 13 - Attraversamento di animali e cartellonistica.</li> <li>• Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.</li> <li>• Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati</li> <li>• Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.</li> <li>• Art. 16 bis - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali</li> <li>• Art. 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi</li> <li>• Art. 18 - Promozione degli affidamenti e adozioni di cani</li> </ul>
Titolo IV <b>CANI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.</li> <li>• Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.</li> <li>• Art. 21 - Dimensioni dei recinti.</li> <li>• Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.</li> <li>• Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani</li> <li>• Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici</li> <li>• Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.</li> </ul>
Titolo V <b>GATTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 26 - Definizione termini usati nel presente titolo.</li> <li>• Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.</li> <li>• Art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.</li> <li>• Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.</li> <li>• Art. 30 - Colonie feline.</li> <li>• Art. 31 - Alimentazione dei gatti.</li> </ul>
Titolo VI <b>VOLATILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 32 - Detenzione di volatili.</li> <li>• Art. 33 - Dimensioni delle gabbie</li> </ul>
Titolo VII <b>ANIMALI ACQUATICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche.</li> <li>• Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.</li> </ul>
Titolo VIII <b>CUSTODIA E TUTELA DI ANIMALI DI PRIVATI CITTADINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 36 - Disposizioni generali e modalità di gestione, tutela e custodia di animali di proprietà privata (ISEE)</li> </ul>
Titolo IX <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 37 - Sanzioni</li> <li>• Art. 38 - Vigilanza</li> <li>• Art. 39 - Incompatibilità e abrogazione di norme.</li> </ul>

## **Titolo I - I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Pescia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Pescia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Pescia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Pescia, in base al proprio Statuto, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Pescia, in base al proprio Statuto, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco.**

1. Il Comune, sulla base del dettato dell'articolo 826 del Codice Civile, esercita la tutela sulle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Comune, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita la tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Comune, in base all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e

quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dal Codice Civile e dalla Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pescia.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito ai commi 1 e 2 del precedente articolo 5.

#### **Art. 7- Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) *alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse*
  - b) *alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati in cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni regionali e nazionali, riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca*
  - c) *alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia*
  - d) *alle attività di disinfezione e derattizzazione*

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8 - Detenzione di animali.**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, provvedendo ad un' adeguata alimentazione e cura secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
2. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di un idoneo riparo od in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' fatto assoluto divieto di allevare e tenere, nelle proprie abitazioni o giardini, rettili o animali feroci pericolosi per le persone, anche se allo stato di cuccioli o lattanti.

#### **Art. 9 - Maltrattamento di animali.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. In particolare è fatto divieto di:
  - a) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
  - b) E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
  - c) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
  - d) *E' vietato addestrare e/o far gareggiare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica ( es. collari elettrici/elettronici con rilascio di scariche, cinghie sottopancia con punte, collare con punte) e violenze con mezzi contundenti, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.*
  - e) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
  - f) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
  - g) Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
  - h) *E' fatto divieto trasportare o detenere il proprio animale nel baule o cofano dell'autovettura per qualsiasi periodo di tempo.*
  - i) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. .
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

### **Art. 11 - Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art. 12 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

### **Art. 13 - Attraversamento di animali e cartellonistica.**

Nelle zone fuori dei centri urbani, in particolari quelle agricole e/o montane, dovrà essere installata apposita cartellonistica, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, per segnalare l'attraversamento di animali.

### **Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Pescia.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, su richiesta, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.
6. *E' consentito lasciare l'animale nella vettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca il ricambio dell'aria.*

**Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli** o animali non in buono stato di salute o maltrattati  
E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

### **Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **Articolo 16 bis - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali**

1. Sono vietate le mostre di cuccioli di animali da compagnia.  
Sono altresì vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei

circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92.

Sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni n 5960 del 22.2.2002, recante disposizioni applicative delle Leggi 150/92 e 426/98, per le mostre a seguito di circhi già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 150/92, si dovrà procedere alla riverifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualora siano intervenuti variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia.

2. Tutti gli altri spettacoli intrattenimenti o manifestazioni con utilizzo di animali domestici possono essere autorizzati dal Comune, su parere della preposta Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L.3, previo verifica delle previste: tipologia della attività richiesta agli animali e modalità di svolgimento ed a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento.

3. Per le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi ed altri ungulati il Comune valuterà, anche prima dell'invio alla ASL per il parere, l'opportunità di autorizzare la manifestazione stessa, sulla base della documentazione presentata dal responsabile, tenendo conto delle condizioni indicate nell'accordo Stato - Regioni del 6/2/2003.

4. In particolare per quanto concerne le attività circensi ed ogni altra manifestazione che preveda presenza di animali, si fa riferimento alle procedure di cui al protocollo operativo del 25 novembre 2009 prot. n. 60983/2009 e sue successive modifiche e variazioni contenuto in atti, predisposto dalla U.S.L. n. 3, per la gestione delle attività di riferimento, che con il presente provvedimento si adotta formalmente.

#### **Art. 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine (per i volatili vedi anche il successivo articolo 33 per le dimensioni delle gabbie). Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.

9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

13. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

#### **Art. 18 – Promozione degli affidamenti e adozioni di cani.**

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani randagi da parte dei soggetti privati.

2. Il Comune promuoverà nel proprio sito web un'apposita sezione per la promozione dell'adozione dei cani randagi ospiti del canile convenzionato esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti.

3. Il Comune promuoverà nel proprio sito web l'utilità della sterilizzazione dei cani e dei gatti anche ai fini della loro salute e per il contenimento delle nascite. Si potrà avvalere per questo delle associazioni animaliste presenti nel territorio.

### **Titolo IV – CANI**

#### **Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 2 volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 21.

4. e' vietato aizzare cani o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità altrui.

#### **Art. 20- Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

2. I cani detenuti a catena devono sempre poter raggiungere un riparo e un recipiente di acqua.

#### **Art. 21 - Dimensioni dei recinti.**

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 4; ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4 e comunque i recinti dovranno rispettare i requisiti indicati nelle normative nazionale e regionali vigenti.

#### **Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio ed anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori e comunque è necessario attenersi a quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

#### **Art. 23- Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

#### **Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici.**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento Comunale di Igiene in materia di alimenti e bevande.
2. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

#### **Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

### **Titolo V – GATTI**

#### **Art. 26 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

#### **Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.**

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

#### **Art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

#### **Art. 30 - Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pescia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria ASL3 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

### **Art. 31 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

## **Titolo VI – VOLATILI**

### **Art. 32 - Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### **Art. 33 - Dimensioni delle gabbie.**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

## **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 34- Detenzione di specie animali acquatiche.**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati .
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **Titolo VIII – CUSTODIA E TUTELA DI ANIMALI DI PRIVATI CITTADINI**

### **Art. 36 – Disposizioni generali e modalità di gestione, tutela e custodia di animali di proprietà privata.**

1. Ogni cittadino può detenere nella propria abitazione un numero limitato di animali di affezione, a condizione che non creino problemi di carattere igienico – sanitario, anche con riferimento ad eccessive rumorosità. Indicativamente si considera limitato il numero degli animali, nei limiti attualmente fissati dal Regolamento di Polizia, salvo ulteriori verifiche in relazione alle caratteristiche dell'abitazione;
2. Non potranno essere presi in carico economico dal Comune di Pescia animali di privati cittadini, ma solo animali ritenuti randagi e trovati vaganti sul territorio Comunale.
3. Ogni cittadino del Comune può chiedere che il proprio animale (cane o gatto) possa essere ospitato presso la struttura convenzionata con il Comune. L'ospitalità comunque sarà soggetta al pagamento di una retta giornaliera secondo le tariffe convenzionate e non può che essere temporanea, per un massimo, indicativamente, di trenta giorni. L'affidamento definitivo alla struttura convenzionata è consentito solo in caso di gravi problemi che impediscono oggettivamente al proprietario di prendersi adeguata cura degli animali; l'affidamento definitivo è comunque soggetto al pagamento di una retta giornaliera, almeno fino a che l'animale affidato non venga adottato; potrà essere calcolato l'I.S.E.E. qualora il proprietario presenti una situazione economica difficile e comunque anche in questo caso non potranno essere concessi esoneri totali, ma il costo verrà concordato con la struttura convenzionata.
4. Il cittadino è tenuto in ogni caso ad ottemperare alle ordinanze che impongono l'allontanamento degli animali dalle abitazioni, nel caso gli stessi comportino i problemi di carattere igienico – sanitario di cui al precedente comma1. Ove l'ordinanza non sia ottemperata nei termini, il Comune può

procedere d'ufficio all'allontanamento degli animali, mediante affidamento a strutture convenzionate; ogni spesa relativa all'esecuzione di ufficio è comunque a carico del proprietario.

5. Potranno essere ospitati solo animali di privati microchippati o tatuati (art.2 L.R.43/95).

6. Ogni cittadino che dovrà ritirare il proprio cane dal canile o dal rifugio in cui è stato condotto, dovrà prima ritirare il nulla osta al Servizio di Polizia Municipale per rientrarne in possesso.

## **Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 37- Sanzioni.**

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12(commo 1), 17, 19, 20, 21 e 32 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00;

b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 (comma 2) e 33, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00;

c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 24 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00;

d) Per le inosservanze agli articoli 22 (comma 2), 24 (comma 2) e 31 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00;

e) Art. 25, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 40,00 ad €240,00. Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 25, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00;

f) Per l'inosservanza della norma di cui all'art.35 (comma1 e 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00;

### **Art. 38 - Vigilanza.**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, che potranno anche avvalersi, se lo riterranno opportuno dei volontari della Protezione Civile del Comune.

### **Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, fatte salve quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene in materia di alimenti e bevande.